

# **Regolamento Scuole dell'Infanzia paritarie del Comune di Agrigento**

(approvato con Del.ne Consiglio Comunale n. 104 del 22/11/06)

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Finalità educative
- Art. 3 - I servizi educativi per l'infanzia
- Art. 4 - Collegamento con il territorio
- Art. 5 - Informazione e sviluppo
- Art. 6 - Sperimentazione
- Art. 7 - Utenti
- Art. 8 - Graduatorie di accesso
- Art. 9 - Frequenza
- Art.10 - Accesso ai locali

## **TITOLO II**

### **Scuola dell'Infanzia**

- Art.11 - Finalità del servizio
- Art.12 - ammissione
- Art.13 - organizzazione

## **TITOLO III**

### **INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

- Art.14 - Partecipazione
- Art.15 - L'assemblea dei genitori
- Art.16 - Il Presidente
- Art.17 - Incontri con i genitori
- Art.18 - Il Consiglio di plesso

## **TITOLO IV**

### **I SERVIZI INTEGRATIVI DELL'INFANZIA \_**

- Art. 19 - I servizi integrativi dell'infanzia

## **TITOLO V**

### **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

- Art.20 -il responsabile del Coordinamento pedagogico organizzativo
- Art.21 - i docenti
- Art.22 - Il collegio dei docenti
- Art.23 - Il collegio dei docenti di plesso
- Art.24 - Il Personale
- Art.25 - Delegato/a di Plesso
- Art.26 - docente aggiuntivo
- Art.27 - Insegnamento della religione cattolica
- Art.28 - Il personale ausiliario
- Art.29 - Tirocinio
- Art.30 - Formazione
- Art.31 - Trasferimenti ed assegnazioni di sede
- Art.32 - Supplenze temporanee
- Art.33 - Norme disciplinari a tutela dei bambini
- Art.34 - Norme Finali

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 Finalità

1. Il comune di Agrigento concorre a garantire alle bambine e ai bambini residenti nel territorio comunale, di età compresa fra i tre anni e i sei anni, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto alla formazione, quale principio irrinunciabile per la realizzazione di una società civile che garantisca a tutti pari opportunità .
2. Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il comune di Agrigento opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti.
3. Le bambine e i bambini sono soggetti portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo.
4. Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi educativi per l'infanzia.
5. L'amministrazione comunale contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità, nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori.
6. I docenti sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate dal presente regolamento.
7. Godono della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica.

### Articolo 2 Finalità Educative

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per tutti i minori , attraverso lo sviluppo:
  - dell'autonomia e della capacità creativa dei bambini e delle bambine e la valorizzazione delle diversità individuali, di genere e culturali, assunte come valore;
  - della comunicazione fra bambini e bambine, tra minori e adulti, e tra adulti e minori, allo scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee e dei pensieri;
  - di un'educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza, solidarietà, del rispetto delle diversità, nonché alla valorizzazione di una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli contro ogni forma di intolleranza, discriminazione, totalitarismo;
  - della personalità del bambino e della bambina nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive, etiche e sociali;
  - di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino e ciascuna bambina, rendendoli capaci di esprimerle e sostenendoli nella formazione della loro identità e conoscenza.

### Articolo 3 I servizi educativi per l'infanzia

1. Il sistema dei servizi educativi per l'infanzia è costituito da:
  - a) scuola dell'infanzia;
  - b) servizi integrativi.
2. Le scuole comunali di infanzia, riconosciute paritarie, sono strutture che accolgono i bambini e le bambine, da tre anni , da compiere entro il 30 Aprile dell'anno scolastico di riferimento , fino al compimento dei sei anni, con carattere di continuità temporale.
3. I servizi integrativi si configurano come luoghi/spazi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini e alle bambine, da soli o insieme agli adulti.

### Articolo 4 Collegamento con il territorio

1. L'amministrazione comunale favorisce:
  - La continuità pedagogica delle scuole dell'infanzia con le scuole elementari( primarie);
  - La collaborazione con i servizi sociali e sanitari, con le associazioni ed enti culturali e sportivi presenti sul territorio.

2. Per elaborare ed attuare progetti coerenti alle finalità dei servizi educativi per l'infanzia, sono promossi accordi: con gli istituti scolastici statali e paritari; con le strutture private accreditate e le associazioni sociali e sanitarie; con le associazioni o gli enti culturali e sportivi presenti sul territorio.

## **Articolo 5**

### **Informazione e sviluppo**

1. Il comune attiva con l'amministrazione scolastica statale, con le scuole paritarie e con gli asili nido le necessarie forme di collaborazione per garantire:
  - a) La continuità del progetto educativo - formativo tra scuola dell'infanzia e scuola elementare-primaria;
  - b) Il coordinamento della domanda e dell'offerta del servizio educativo e formativo sul territorio;
  - c) Il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione e alla formazione;
  - d) Forme di interazione e di coordinamento tra gli organi collegiali della scuola comunale e quelli della scuola materna ed elementare statale;
  - e) La promozione di attività coordinate di formazione ed aggiornamento professionale del personale.

## **Articolo 6**

### **Sperimentazione**

1. Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni e progettazioni educative. Le forme di sperimentazione sono definite dal Settore pubblica Istruzione dell'ente in collaborazione con il collegio dei docenti.
2. Le sperimentazioni hanno una durata massima di tre anni. Il Settore Pubblica Istruzione elabora un piano orientativo triennale all'interno del quale sono stabiliti i contenuti, l'iter metodologico e i criteri di valutazione e il monitoraggio della sperimentazione.
3. Nel caso in cui la sperimentazione interessi aspetti collegati con la didattica, è necessario il parere del collegio dei docenti.
4. Le sperimentazioni che richiedono un incremento di risorse, devono essere previste nei documenti di programmazione economico-finanziarie del servizio.

## **Articolo 7**

### **Utenti**

1. L'amministrazione comunale assicura idonea pubblicità ai servizi educativi della scuola dell'infanzia, anche mediante avvisi pubblici che contengono informazioni sul funzionamento dei servizi e sui criteri per l'accesso.
2. Il comune promuove forme di trasparenza e informazione sulle procedure di ammissione degli utenti e sulla gestione dei servizi privati accreditati.
3. E' assicurata la frequenza e l'integrazione di bambini e bambine disabili, ed è facilitata la frequenza dei minori che vivono in situazione di svantaggio sociale.
4. In via straordinaria, con determinazione del dirigente responsabile del Settore Pubblica Istruzione, ferma restando la verifica della disponibilità del posto, possono essere ammessi, in qualsiasi momento, al servizio della scuola dell'infanzia:
  - I minori in stato di grave rischio, accertato con relazione dei servizi sociali, appartenenti a famiglie, anche non residenti e in deroga a quanto previsto dal precedente comma;
  - I minori di famiglie nomadi e girovaghe, rifugiati politici.

## **Articolo 8**

### **Graduatorie di accesso-iscrizione**

1. Ai fini della composizione delle graduatorie di accesso ed iscrizione si tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) Residenza nella circoscrizione ove insiste il plesso di scuola dell'infanzia
  - b) Esistenza di gravi problemi di ordine psicofisico e /o sociale del minore o del nucleo di convivenza familiare;
  - c) Presenza nel nucleo familiare di disabili con un grado di invalidità oltre il 75%;
  - d) Nucleo familiare monoparentale;
  - e) Condizioni lavorative di ciascun genitore;

- f) Presenza nel nucleo familiare di minori, di studenti lavoratori, di adulti di età superiore a 70 anni;
  - g) Gemelli oppure due figli di età inferiore a tre anni;
  - h) Ulteriori figli di minore età;
2. A condizione che sia disponibile il posto, i minori disabili hanno diritto all'inserimento nella scuola d'infanzia, purché rientranti nella circoscrizione, indipendentemente dalla posizione in graduatoria.
    3. Viene, altresì, inserito in precedenza nella graduatoria, il minore che compie cinque anni nell'anno solare in cui è presentata la domanda e a fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso.
  4. A parità sono preferiti nell'ordine:
    - a) Permanenza in lista di attesa nel precedente anno;
    - b) I bambini e le bambine di età maggiore;
    - c) per sorteggio.
  5. Gli utenti provenienti dagli asili nido, qualora in base alle regole vigenti, circoscrizione ovvero bacino di utenza, spetti una scuola comunale, hanno diritto di precedenza nell'accesso alla scuola dell'Infanzia qualora sia disponibile il posto.
  6. La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi possono essere autocertificate, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. ad eccezione delle circostanze relative allo stato di salute che devono essere certificate da un medico competente dell'AUSL
  7. Il nucleo familiare è quello che risulta dallo stato di famiglia.
  8. Nel caso in cui il minore ha la residenza presso altri soggetti non affidatari ed i genitori sono viventi, il nucleo familiare di riferimento, ai fini della graduatoria, è quello dei genitori.
  9. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica, a campione, ovvero a seguito di segnalazione di soggetti contro-interessati.

## **Articolo 9 Frequenza**

1. La regolarità della frequenza da parte delle bambine e dei bambini è premessa necessaria per assicurare sia il massimo profitto educativo e sia il funzionamento ottimale della scuola.
2. Le assenze degli iscritti devono essere giustificate, secondo la loro tipologia, o con certificato medico o con adeguata giustificazione scritta dei genitori. Nel caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni o di minori ritirati dalla scuola per motivi di salute, questi possono essere riammessi solo con il certificato medico di guarigione. In assenza di certificato il minore non può essere riammesso al servizio.
3. Nel caso in cui sia necessario, il Settore Pubblica Istruzione può impartire apposite disposizioni a tutela della salute degli utenti e dei lavoratori.
4. Nel caso di assenze ingiustificate superiori a dieci giorni consecutivi, i docenti informano, tempestivamente, il Settore Pubblica Istruzione, per il tramite del responsabile di plesso, convoca, nei successivi sette giorni, i genitori. Nel caso di mancata presentazione dei genitori o di validi motivi che giustificano l'assenza, viene pronunciata la decadenza dell'utente dal diritto al posto con conseguente comunicazione al soggetto interessato. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso, nei successivi sette giorni, al dirigente del Settore Pubblica Istruzione che decide sul ricorso, in via definitiva, nei successivi 15 giorni.
5. I minori possono essere affidati all'uscita ai genitori o, nel caso di genitori separati o divorziati, al genitore affidatario, o a chi esercita la potestà o altri soggetti maggiorenni indicati, per scritto, dai genitori o da chi esercita la potestà.
6. Nel caso in cui sussistano gravi ed eccezionali motivi, a seguito di richiesta di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, può essere autorizzato, con atto del dirigente del Settore Pubblica Istruzione, a ritirare il bambino/bambina anche un minorenni, purché di età superiore a 14 anni.
7. Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la potestà trasferiscano la residenza in altro comune, è assicurata al minore il diritto di concludere l'anno scolastico.

## **Articolo 10 Accesso ai locali**

- 1 E' vietato l'accesso ad estranei, fatta eccezione per soggetti autorizzati dall'amministrazione comunale, che possono accedere ai plessi solo se muniti di cartellino di riconoscimento.
2. I genitori potranno accedere ai singoli plessi:
  - Nell'orario previsto di accettazione e ritiro dei minori;
  - Su convocazione per assemblee, per incontri di gruppo, colloqui individuali;
  - Iniziative promosse dall'amministrazione o dal personale docente o dalle famiglie;
  - Previo accordo con i docenti.

## **TITOLO II SCUOLA DELL'INFANZIA**

### **Articolo 11**

#### **Finalità ed obiettivi**

1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria, e di durata triennale, rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo di identità, autonomia e competenze di tutte le bambine ed i bambini dai tre ai sei anni.
2. La scuola dell'infanzia è, per la sua peculiare caratteristica, ambiente di vita, di relazione e di apprendimento ed offre un'esperienza decisiva per la crescita personale, psicomotoria, cognitiva, morale e sociale grazie all'incontro con i coetanei, con gli adulti professionalmente responsabili, con i segni ed i linguaggi della cultura di appartenenza.
3. La rete delle strutture scolastiche pubbliche e private paritarie assicura l'educazione e la formazione dei bambini e delle bambine residenti nel comune di Agrigento. Il comune di Agrigento concorre al perseguimento di questo obiettivo per mezzo delle scuole dell'infanzia comunali, nel rispetto delle normative relative all'ordinamento scolastico vigente.
4. La scuola dell'infanzia garantisce a tutte le bambine e bambini un processo educativo che elimini ogni forma di discriminazione e di selezione. Essa concorre a rimuovere i condizionamenti ambientali e le disparità sociali, garantendo la crescita delle bambine e dei bambini e le loro potenzialità sociali, affettive e cognitive.
5. Le finalità della scuola dell'infanzia si realizzano nello sviluppo dei processi evolutivi delle bambine e dei bambini, nella programmazione e ricerca pedagogica e didattica in un continuo rapporto con la famiglia, con le realtà ambientali ed istituzionali in cui opera la scuola.
6. Il comune di Agrigento, persegue una collaborazione operativa tra le scuole dell'infanzia comunali, statali e private paritarie per la realizzazione di una proposta educativa di qualità, condividendo il piano offerta formativa (P.O.F.) della scuola statale ove è inserito il plesso/ sezione di scuola dell'infanzia comunale.
7. La scuola comunale d'infanzia persegue percorsi educativi di continuità verticale con il nido e con la scuola elementare e orizzontale con le famiglie e con il territorio.
8. La scuola dell'infanzia si riferisce agli orientamenti dell'attività educativa previsti dalla normativa nazionale in materia di pubblica istruzione, nell'ambito della propria autonomia.

### **Articolo 12 Ammissioni**

1. L'assegnazione del minore al plesso avviene in linea di massima sulla base dello stradario di appartenenza-bacino di utenza (circoscrizione), determinato dal luogo di residenza del minore. Le domande di ammissione/iscrizione devono essere presentate, con gli appositi moduli, presso il Settore Pubblica Istruzione e/o direttamente nei plessi di scuola dell'infanzia comunale di regola entro il 31 gennaio di ciascun anno o altro termine di presentazione fissato dall'Assessorato Reg.le P.I., per essere sempre coincidente con quello delle scuole dell'infanzia statali.
2. Nel rispetto della piena autonomia di scelta dei genitori della scuola per una maggiore/migliore offerta formativa è consentita comunque l'ammissione anche fuori stradario, pur tenendo conto dei criteri della graduatoria generale.
3. Posso presentare domanda di iscrizione, entro il 31 Marzo, i genitori che hanno in corso il trasferimento di residenza da altro comune. Decorso questo termine, gli utenti iscritti sono posti in fondo alla graduatoria,
4. La graduatoria è formata ed approvata con atto del dirigente del Servizio Pubblica Istruzione ed affissa all'albo Pretorio dell'ente e di ciascuna scuola, di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. Avverso alle risultanze della graduatorie è ammesso, entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla pubblicazione, ricorso in opposizione al dirigente del Settore P.I. che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni.

6. La scuola dell'infanzia comunale accoglie i minori nei limiti di età stabiliti dalle norme di legge in materia.
7. I minori sono ammessi alla frequenza fino al 30 ottobre. Decorsa la predetta data, nel caso in cui vi siano vacanti e disponibili dei posti, possono essere effettuati ulteriori inserimenti con disposizione del dirigente del Settore Pubblica Istruzione .
8. Nella prime due settimane dell'apertura del servizio per i bambini/e nuovi utenti, l'attività didattica si protrarrà non oltre le ore 13,00, per favorirne l'inserimento nella sezione e per instaurare il giusto rapporto tra scuola, minore e famiglia.

### **Articolo 13** **Organizzazione**

1. L'anno scolastico inizia a settembre e termina in Giugno La data di inizio e di conclusione dell'anno scolastico che deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua, è fissato annualmente con decreto dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione.
2. Il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia, in atto funzionanti in numero di due, possono essere aumentati dall'amministrazione comunale, di anno in anno, con delibera della giunta comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. Le scuole dell'infanzia si articolano in sezioni a tempo corto e a tempo lungo. La sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica.
4. Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 25 e non inferiore a 10. In presenza di alunni in situazione di handicap il numero di alunni massimo per sezione è ridotto a 20. Qualora il numero minimo di alunni non viene raggiunto, la sezione non viene formata.
5. All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire la programmazione di attività per gruppi e di interventi individualizzati nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione dei minori disabili o in situazione di disagio e di svantaggio in uno con la scuola statale di cui si condivide l'attività didattico-formativa.
6. Su richiesta dei genitori per i soggetti disabili, al raggiungimento dell'età scolare, il dirigente del Settore Pubblica Istruzione autorizza un ulteriore anno di permanenza nella scuola dell'infanzia, sentito il collegio dei docenti, i responsabili dei plessi, il servizio sociale e l'A.U.S.L.
7. Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la podestà trasferiscano la residenza in altro comune, è assicurata al minore la possibilità di concludere l'anno scolastico.
8. L'amministrazione comunale fornisce materiale necessario per il funzionamento dei plessi/sezioni. Per spese straordinarie, occasionali e di pronto intervento può essere anticipata, nel rispetto del vigente regolamento comunale di economato, una somma all'economista comunale, non superiore ad Euro 1.500,00 annue, per ciascun plesso/sezione che consente il regolare funzionamento dell'attività didattica senza interruzioni di sorta, secondo le indicazioni fornite dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione.
9. Per ciascun bambino e bambina è redatto un fascicolo personale nel quale è indicato il suo processo educativo - didattico, il cosiddetto "portfolio".
10. L'orario di ingresso o di uscita può essere anticipato o posticipato e possono essere sperimentate orari e moduli flessibili per favorire i genitori che lavorano.

## **TITOLO III** **INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

### **Articolo 14** **Partecipazione**

1. Il comune garantisce le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e il Settore Pubblica Istruzione .

### **Articolo 15** **L'assemblea dei genitori**

1. L'assemblea è composta dai genitori, dagli esercenti la potestà e dagli affidatari di tutti gli iscritti, ed è aperta ai docenti e al personale ausiliario. L'assemblea elegge, nel proprio seno, un presidente scelto fra i rappresentanti dei genitori. Partecipano all'assemblea i responsabili dei plessi/sezioni ed il dirigente del settore Pubblica Istruzione o delegato. L'assemblea può essere convocata per plesso/sezione. L'amministrazione comunale fornisce il supporto logistico ed organizzativo.
2. L'assemblea dei genitori è convocata dal presidente con preavviso di almeno otto giorni e con indicazione dell'ordine del giorno. L'assemblea è convocata anche, dietro richiesta scritta, con l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, di almeno il 15% dei genitori degli utenti del servizio o su richiesta del responsabile del plesso.
3. E' compito dell'assemblea esaminare il piano dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia comunale, nonché proporre:
  - iniziative, incontri aperti e altre forme di informazione sui problemi educativi dell'infanzia;
  - le linee generali di organizzazione e funzionamento dei vari servizi e le forme di verifica e valutazione di efficienza, efficacia e qualità;
  - iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari;
  - progetti di sperimentazione e nuovi servizi integrativi per garantire il miglior soddisfacimento dell'utenza;
  - iniziative culturali, educative di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola;
  - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi.

## **Articolo 16 Il Presidente**

1. Nella prima riunione, l'assemblea elegge il presidente ed il vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora, dopo la prima votazione, non si raggiunga la maggioranza suddetta, si procederà ad ulteriore votazione al termine della quale sarà proclamato eletto chi avrà ottenuto più voti.
2. Il presidente rappresenta gli interessi ed i bisogni degli utenti del servizio e svolge un ruolo di coordinamento dei compiti assegnati all'assemblea
3. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, fissa l'ordine del giorno. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di assenza del presidente l'assemblea è convocata dal vicepresidente.

## **Articolo 17 Incontri con i genitori**

1. I docenti di ogni plesso convocano, almeno tre volte all'anno, i genitori dei minori frequentanti le sezioni. Una delle tre riunioni deve tenersi all'inizio dell'anno scolastico per presentare il progetto educativo del plesso. Alla prima riunione i genitori eleggono i due rappresentanti che partecipano al consiglio di plesso.
2. Prima di ogni inserimento, i docenti programmano con i genitori colloqui individuali e/o collettivi finalizzati ad un primo momento di conoscenza.
3. I colloqui fra genitori e docenti avvengono almeno una volta durante l'anno e ogni volta che i genitori o i docenti ne ravvisano la necessità.

## **Articolo 18 Consiglio di Plesso**

1. Il consiglio di plesso/sezione è costituito da due docenti, da almeno due genitori e da un operatore scolastico ausiliario, in relazione alla capienza della struttura. Il consiglio di plesso è convocato e presieduto dal responsabile di plesso e si riunisce almeno tre volte per ogni anno scolastico.
2. Il consiglio di plesso ha le seguenti funzioni:
  - a) Promuovere e sostenere iniziative culturali e educative;
  - b) Verificare l'andamento educativo - didattico-formativo;

- c) Segnalare e disciplinare le spese di funzionamento del plesso.

## **TITOLO IV SERVIZI INTEGRATIVI DELL'INFANZIA**

### **Articolo 19**

#### **I servizi integrativi dell'infanzia**

1. I servizi integrativi per l'infanzia hanno l'obiettivo di assicurare risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini e rispondono alle esigenze di coloro che non necessitano di un servizio continuato per tutto il giorno e per tutta la settimana. Possono essere caratterizzati da una fase sperimentale che ne individua i contenuti e le norme di organizzazione e/o gestione.
2. Sono servizi integrativi per l'infanzia: i centri gioco- educativi; i centri bambini /e genitori o altre tipologie di spazio/ gioco.
3. I servizi integrativi per l'infanzia costituiscono occasioni di incontro per tutti i bambini residenti nel Comune, di età compresa tra tre e sei anni.
4. I centri bambini/e genitori sono servizi di carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità con la presenza di altri adulti accompagnatori. Essi assicurano occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e di comunicazione per gli adulti.
5. I centri gioco sono servizi e progetti educativi e ludici rivolte alle bambine ed ai bambini in cui si possono effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei per iniziative flessibili, temporanee e saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori. Essi garantiscono uno spazio organizzato ed attrezzato per consentire alle bambine ed ai bambini opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.
6. L'orario e il calendario di funzionamento dei servizi integrativi sono strutturati in modo da rispondere ai bisogni dei bambini, delle famiglie. Pertanto, essi devono prevedere aperture anche al di fuori dell'orario e del calendario scolastico dei servizi educativi tradizionali. L'orario di lavoro del personale sarà improntato alla massima flessibilità, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
7. L'attività dei servizi integrativi è oggetto di verifica e di valutazione da parte del Settore Pubblica Istruzione che possono avvalersi di pareri espressi da esperti e dal collegio dei docenti. La valutazione tecnica è integrata da un'indagine sulla soddisfazione dell'utenza.

## **TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

### **Articolo 20**

#### **Il responsabile del Coordinamento pedagogico organizzativo**

1. Il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione individua, con proprio atto, il responsabile del coordinamento pedagogico organizzativo, coincidente con il responsabile del servizio Pubblica Istruzione, quale anello di raccordo e congiunzione con le scuole dell'infanzia comunali
2. Il responsabile del coordinamento tiene i rapporti con istituti scolastici, con l'AuS.L. e con gli altri soggetti per coordinare progetti e programmi educativo - formativi.
3. Il predetto responsabile, nell'ambito delle direttive e delle disposizioni impartite dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione e degli indirizzi stabilite nei documenti di programmazione, assicura le funzioni di direzione organizzativa gestionale, coordinando le seguenti attività:
  - a) Gestione e coordinamento dei servizi all'infanzia sia a gestione diretta che convenzionati, per incrementarne la qualità;
  - b) Predisposizione del piano dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia comunale, sentito il collegio dei docenti;
  - c) Pianificazione della formazione e dell'aggiornamento del personale,
  - d) Realizzazione di iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'integrazione delle diversità e per la promozione della qualità dei servizi;
  - e) Concorrere, di concerto con il collegio dei docenti, alla promozione, all'elaborazione, all'at
  - f) Fornire consulenza tecnico-scientifica ed il coordinamento e della programmazione educativa;



- g) Definire con il collegio dei docenti gli interventi individualizzati, l'attuazione dei processi educativi, le modalità di osservazione dei bambini e delle bambine e le forme di coinvolgimento dei genitori;
  - h) Garantire specifici interventi nell'ambito delle problematiche inerenti all'handicap effettuando in particolare un lavoro di supervisione e di coordinamento con i competenti servizi dell'AUSL;
  - i) Promuovere servizi educativi integrativi per l'infanzia da 3 a 6 anni;
  - j) Attivare azioni di indirizzo, sostegno tecnico e coordinamento del lavoro didattico degli operatori e gestione della programmazione educativa;
  - k) Concorrere alla promozione della qualità dei servizi, anche attraverso iniziative a favore e a sostegno della genitorialità, dell'integrazione delle diversità, della gestione sociale, attraverso proposte di laboratorio, di documentazione educativa e di comunicazione;
  - l) Sostenere la cultura e i progetti di continuità tra ordini di scuola ed il territorio;
- Con detto coordinamento si assicurano gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie: informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria, disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

## **Articolo 21**

### **I Docenti**

1. I docenti, in collaborazione con il personale ausiliario, operano per l'armonico sviluppo psico-fisico e cognitivo dei minori, favoriscono la sua socializzazione attraverso lo studio e l'applicazione di metodologie educative, la strutturazione di spazi e l'organizzazione dei materiali.
2. concorrono a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi formativi dei minori, sostenendo la crescita affettiva, emotiva, dell'autonomia e delle conoscenze.
3. Il personale collabora nella individuazione degli arredi, ha il compito della tenuta degli archivi e della documentazione educativa. E' tenuto ad effettuare la richiesta e il controllo dei materiali igienico - sanitari e didattici, nonché degli arredi. Il personale verifica la rispondenza delle forniture effettuate.
4. Le responsabilità educative e di sorveglianza dei minori sono compito specifico degli educatori.

## **Articolo 22**

### **Il collegio dei docenti**

1. Il collegio dei docenti è costituito da tutto il personale insegnante con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato della scuola di infanzia comunale e dei servizi educativi integrativi.
2. Il collegio dei docenti è, di norma, convocato separatamente per ciascun plesso/sezione di scuola dell'infanzia.. Nel caso che debbano essere discussi argomenti di comune interesse può essere convocato un collegio congiunto. Nel caso in cui si discutano argomenti di comune interesse possono essere invitati al collegio gli ausiliari.
3. Il collegio dei docenti è convocato e presieduto dal responsabile del coordinamento pedagogico organizzativo. Esso è convocato, anche su richiesta motivata di almeno due docenti ed ha i seguenti compiti:
  - a) Indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività didattiche e formative;
  - b) Approvare il piano dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia da presentare all'Amministrazione Comunale per la sua adozione, previa preliminare condivisione e compatibilità con il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica statale presente nel plesso;
  - c) Approvare le iniziative e i progetti con altri soggetti pubblici e privati;
  - d) Predisporre il piano di inserimento dei bambini e esprimere parere sulle proposte di modifica al presente regolamento;
  - e) Concorrere nella programmazione annuale, in base al progetto educativo, dell'acquisto di attrezzature e materiale didattico da sottoporre al servizio di appartenenza;
  - f) Promuovere esperienze di continuità educativa tra nidi, scuole elementari (primarie)

## **Articolo 23**

### **Il collegio dei docenti di plesso**

1. Il collegio dei docenti di plesso è convocato e presieduto dal delegato- responsabile di plesso , preposto al coordinamento educativo ed ha i seguenti compiti:
  - a) Integrare, con specifiche iniziative, il piano delle offerte formative e il piano educativo approvato dal collegio dei docenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per ciascun plesso;
  - b) Elaborare la programmazione educativa del plesso e la sua articolazione didattica in attività di sezione e gruppi trasversali e le modalità di funzionamento del plesso;
  - c) Elaborare gli strumenti di valutazione degli esiti educativi ;
  - d) Verificare l'organizzazione del lavoro del plesso;
  - e) Promuovere e sostenere le iniziative culturali e educative;
  - f) Esprimere proposte per l'aggiornamento professionale del personale;

- g) Designare il delegato di plesso e suo sostituto ed individuare le persone referenti di singoli e specifici obiettivi;
  - h) stabilire i criteri di elezione e numero dei componenti del consiglio di plesso.
2. Il collegio quando discute gli argomenti di cui al precedente comma 2 lettera d) è obbligatoriamente integrato con il personale ausiliario.
  3. Il collegio può articolarsi, per esigenze connesse con la programmazione, in gruppi di lavoro trasversali permanenti o temporanei formati da soli educatori, da educatori, personale ausiliario dello stesso plesso o di plessi diversi.

## **Articolo 24**

### **Il Personale**

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato alle singole sedi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali.
2. I docenti, dopo aver superato favorevolmente il periodo di prova, sono nominati con decorrenza dall'inizio del successivo anno scolastico, titolari di una delle sedi vacanti, in base all'ordine di graduatoria nel concorso.
3. I docenti della scuola dell'infanzia di nuova assunzione devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio anche della abilitazione all'insegnamento.
4. I docenti della scuola dell'infanzia delle sezioni ad orario lungo si alternano in turni in coerenza con il principio della pari responsabilità educativa e con modalità di organizzazione dell'orario, finalizzate a realizzare la maggiore compresenza possibile nello svolgimento delle attività educative. Gli orari e i turni del personale saranno concordati con il coordinatore pedagogico e i nominativi del personale del plesso sono affissi all'albo della scuola.
5. L'orario di lavoro prevede la disponibilità di un monte ore annuale, al di fuori dell'attività con i minori, per attività di programmazione, di gestione sociale, di aggiornamento, di formazione, di incontri con i genitori e per ogni altra attività prevista dal contratto collettivo di lavoro.
6. Fatti salvi gli accordi decentrati vigenti, il calendario scolastico, che non può superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua.
7. Alla funzione educativa, alla cura dei minori e dell'ambiente deve partecipare tutto il personale operante nel plesso, secondo criteri di lavoro di gruppo e di piena collegialità.
8. Tutto il personale è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati dall'amministrazione comunale e a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.
9. Tutto il personale in servizio è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza al minore nel momento del pasto. La fruizione del servizio mensa da parte del personale è gratuita. La consumazione del pasto da parte del personale deve essere compatibile con le normali funzioni di servizio.

## **Articolo 25**

### **Delegato/a di Plesso**

1. Il personale delle scuole dell'infanzia, nel mese di settembre di ogni anno, designa il delegato/a di plesso ed il suo sostituto.
2. Il delegato/a di plesso è un docente eletto a maggioranza da tutto il personale operante nel plesso, dura in carica un anno ed è rieleggibile.
3. Il delegato/a rappresenta il punto di riferimento organizzativo sia per il personale della scuola sia per l'amministrazione comunale ed è il tramite fra i docenti ed il responsabile del servizio di appartenenza. Tali funzioni sono esclusivamente di tipo organizzativo con esclusione di rappresentanza sindacale.
4. Il delegato/a segnala al servizio di appartenenza della Pubblica Istruzione i problemi dell'utenza, dei minori e delle famiglie, le istanze del personale ed i problemi del plesso.

## **Articolo 26**

### **Docente aggiuntivo**

1. Nel plesso dove sono inseriti bambini disabili, può essere assegnato personale aggiuntivo, a sostegno delle attività educative.
2. Tale personale svolge servizio, di norma, in orario antimeridiano per un numero di ore compatibile ai bisogni del bambino/a disabile in relazione alla gravità della inabilità attestato dall'A.S.L.

3. Il docente assegnato al plesso fa parte a tutti gli effetti del collegio dei docenti e contribuisce attivamente alla vita didattica-educativa della scuola e non rappresenta l'unica figura di riferimento del minore. Dell'armonica crescita del minore, in base all'organizzazione stabilita collegialmente, sono parimenti responsabili tutti i docenti della sezione e/o del plesso.
4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, i docenti aggiuntivi rimangono, di norma, assegnati al plesso per tutta la durata della permanenza del minore, fatto salvo l'ottenimento della richiesta di trasferimento volontario o nei casi di incompatibilità ambientale.

#### **Articolo 27**

##### **Insegnamento della religione cattolica**

1. Nella scuola dell'infanzia sono assicurate le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Sono assicurate, altresì, le attività educative alternative per i bambini e le bambine che non si avvalgono dell'insegnamento di religione.
2. Il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione affida le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica ai docenti titolari di sezione disponibili a svolgerle e riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Nel caso in cui le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica non siano impartite dal docente titolare di sezione, si provvede mediante il conferimento del relativo insegnamento con affidamento ad incarico esterno, d'intesa con l'Ordinario diocesano, nei limiti di disponibilità di spesa inseriti in specifico capitolo del bilancio comunale

#### **Articolo 28**

##### **Il personale ausiliario**

1. I collaboratori scolastici cooperano con il personale docente nella realizzazione del percorso formativo del bambino e sono, parte integrante del collettivo. Il loro contributo è necessario alla costruzione di un corretto clima educativo all'interno della scuola e ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei minori.
2. Il personale ausiliario esprime il proprio parere in merito alla strutturazione, all'organizzazione degli spazi e dei tempi del plesso.
3. Il collaboratore scolastico assicura l'igiene dei locali, coadiuva il personale educativo nella vigilanza e nella custodia dei bambini, in particolare durante la distribuzione e consumazione dei pasti. Negli altri momenti collabora con gli educatori nell'attività didattica.
4. E' tenuto alla prestazione di un numero di ore aggiuntive all'orario di lavoro per attività di formazione e di organizzazione dell'attività del plesso nella misura e con le modalità definite negli accordi decentrati. Tali ore aggiuntive sono, di norma, recuperate nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
5. Collaborano alle attività degli organismi di partecipazione ed eleggono i loro rappresentanti nel comitato di indirizzo.

#### **Articolo 29**

##### **Tirocinio**

1. Per favorire la formazione di figure professionali con competenze educative e avvicinare il mondo della scuola e del lavoro, l'Amministrazione Comunale offre, nell'ambito delle proprie disponibilità, alle agenzie educative del territorio e alle strutture scolastiche statali o legalmente riconosciute l'opportunità di effettuare esperienze di tirocinio. Il tirocinio sarà regolato da appositi protocolli di intesa.

#### **Articolo 30**

##### **Formazione**

1. L'amministrazione comunale, assicura la qualificazione continua del personale attraverso programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali è effettuato all'interno del monte ore annuale o nei periodi di disponibilità, avvalendosi anche dei programmi di formazione previsti dall'istituzione scolastica statale presente nel plesso

#### **Articolo 31**

##### **Trasferimenti ed assegnazioni di sede**

1. Le sedi vacanti debbono essere rese note al personale educativo-docente e agli esecutori scolastici prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Le domande dirette ad ottenere il trasferimento ad altra sede, devono essere presentate entro il 30 aprile.

2. I trasferimenti e le assegnazioni di sede sono disposti dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione in ordine di graduatoria di passaggio a ruolo secondo il seguente criterio:
  - a) perdenti sede;
  - b) richiesta volontaria;
  - c) trasferimenti d'ufficio di cui al successivo comma otto;
  - d) nuove assunzioni;
  - e) trasferimenti per motivi disciplinari;
3. I trasferimenti avranno decorrenza dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo. All'inizio dell'anno scolastico l'amministrazione comunale procede all'assegnazione della sede.
4. Il personale, secondo l'ordine di graduatoria di passaggio a tempo indeterminato, ha diritto all'assegnazione della sede, fino all'esaurimento delle sedi disponibili per ogni anno scolastico. Nel caso di rinuncia alla sede, il docente può scegliere una delle ulteriori sedi disponibili, sempre in ordine di graduatoria.
5. Nel caso in cui, durante l'anno scolastico, le sedi aumentino esse sono assegnate provvisoriamente a chi ne fa richiesta ovvero a incaricate a tempo determinato. In caso di diminuzione delle sedi durante l'anno, si procede al trasferimento dei docenti esuberanti in ordine inverso di graduatoria di plesso.
6. Il docente assente, per un periodo superiore a cinque mesi, che riprenda il servizio dopo il 30 aprile, non ha automaticamente diritto a rientrare nella propria sede e può essere assegnato d'ufficio, provvisoriamente, ad altra sede.
7. Le sanzioni disciplinari superiori alla censura, l'aspettativa per motivi di famiglia superiore ad un anno, e le assenze per motivi di salute o per temporanea inidoneità ai compiti di istituto superiori a 18 mesi, comportano come conseguenza, la perdita della titolarità della sede alla quale il docente è assegnato. Nel computo dei mesi sono esclusi il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità.
8. Il personale, che abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, non può più ottenere titolarità di sede nella scuola in cui insegnava al momento dell'infrazione che diede luogo al provvedimento disciplinare
9. I trasferimenti del personale possono essere disposti, d'ufficio dietro relazione congruamente motivata dal dirigente del Settore Pubblica Istruzione e del responsabile del coordinamento pedagogico organizzativo, nei seguenti casi:
  - sanzioni disciplinari superiori alla censura;
  - incompatibilità ambientale dell'educatore con i colleghi, con gli ausiliari o con gli utenti;
  - rifiuto dell'educatore e/o educatori alle sperimentazioni ed innovazioni didattiche;
  - per motivi di salute, comprovati da certificazione del medico competente, che rendano incompatibile il rapporto fra il personale e gli utenti.

### **Articolo 32 Supplenze**

1. In caso di assenza di docenti di ruolo e di personale ausiliario, qualora non sia possibile assegnare personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo determinato o soggetti A.S.U. presenti nell'ente, per non interrompere un pubblico servizio e consentire la regolare attività scolastica, gli stessi sono sostituiti da supplenti in possesso del richiesto titolo di studio sulla base di apposite graduatorie comunali, aggiornate annualmente.
2. Le supplenze temporanee, ai sensi dell'art.4 della L. 3/5/99, n.124, sono conferite tenendo conto delle modalità regolamentari previste dal D.M. P.I. del 25/05/00 ed annessa tabella, allegato A, per il personale docente e secondo le modalità regolamentari del D.M. P.I. del 13/12/2000, n.430 ed annessa Tabella A/4, per il personale ausiliario.
3. Le supplenze temporanee sono conferite dal dirigente del settore competente sulla base della graduatoria dell'ente mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e terminano all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
4. Le supplenze temporanee devono essere conferite solo dopo aver esperito il cambio del turno del personale del plesso per un numero di giorni strettamente indispensabili per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e possono essere revocate in qualsiasi momento, con il venir meno della necessità.
5. Per consentire l'attuazione delle finalità del predetto articolo verrà istituito un apposito capitolo del bilancio dell'ente, utilizzando i contributi annuali assegnati dallo Stato e dalla Regione Siciliana per il funzionamento e la gestione delle scuole suddette.

### **Articolo 33 Norme disciplinari a tutela dei bambini**

1. Tenuto conto della necessità di salvaguardare i diritti dei minori e, con riferimento alle finalità del servizio, saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che provochi gravi disagi nell'attuazione dell'attività educativa o di funzionamento del servizio.
2. Per quanto attiene il personale di ruolo, per i provvedimenti disciplinari, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
3. Per quanto riguarda il personale supplente il dirigente Settore Pubblica Istruzione , su proposta, congruamente motivata, del responsabile di plesso può procedere a temporanea sospensione cautelare dal servizio, nelle more dei dovuti conseguenti accertamenti e di eventuali provvedimenti successivi e nei seguenti casi:
  - a) Per constatata inidoneità ai compiti dell'educatore evidenziata con precisi atti o fatti;
  - b) Per gravi o ripetute mancanze disciplinari, regolarmente contestate dal coordinatore pedagogico e già oggetto di censura;
  - c) Per tutti quei motivi che comportano l'allontanamento, secondo le normative generali.

### **Articolo 34**

#### **Norma Finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e di contratti nazionali e decentrati in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalle vigenti norme..